

Legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (estratto)

Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

(omissis)

CAPO V
SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA

Art. 48
(Disciplina)

1. Il personale professionista è soggetto al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale regionale.
2. In virtù della particolarità del servizio svolto e della sua rilevanza anche esterna, al personale professionista si applicano inoltre, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, le disposizioni di cui al presente capo.

Art. 49
(Censura)

1. La censura è inflitta per:
 - a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
 - b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;
 - c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
 - d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio;
 - e) uso di bevande alcoliche in servizio.

Art. 50
(Riduzione temporanea dello stipendio)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
 - a) uso di modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
 - b) uso di linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
 - c) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
 - d) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
 - e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
 - f) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.

Art. 51

(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni,
con privazione dello stipendio)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
 - a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al medesimo;
 - b) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
 - c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
 - d) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
 - e) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, nel domicilio di terzi.

Art. 52

(Licenziamento senza preavviso)

1. Il licenziamento senza preavviso è adottato per:
 - a) assenza o abbandono non giustificati del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
 - b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
 - c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia di competenza del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
 - d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione del Corpo regionale dei vigili del fuoco nel corso degli interventi.